

Adeguamento Statuto per riforma Terzo Settore legge delega 106/2016 e successivi decreti attuativi in data Mercoledì 05 Ottobre 2022

Art. 1 Denominazione

È costituita una Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata "I BORGHI DI VIA GESSO APS", ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n. 104

Il cambiamento di sede nell'ambito della circoscrizione comunale di Zola Predosa non costituisce modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci

Art 3 Scopo e principi ispiratori

L'Associazione non ha fine di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I principi ispiratori a cui l'Associazione deve attenersi, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale sono i seguenti:

- I. La promozione della conoscenza e la valorizzazione culturale e delle tradizioni del territorio;
 - II. L'educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza alla salvaguardia dell'ambiente;
 - III. La promozione della qualità urbana;
 - IV. La tutela e lo sviluppo del territorio;
- La promozione dello sviluppo sociale e del lavoro.

Per il perseguimento dei fini di cui sopra, l'Associazione potrà realizzare iniziative economiche, convegni, studi, manifestazioni, campagne e sensibilizzazione nel campo della:

1. valorizzazione culturale e delle tradizioni del territorio;
2. salvaguardia dell'ambiente;
3. riduzione, del recupero e riciclaggio di materia;
4. recupero e riuso di beni altrimenti indirizzati al fine vita;
5. risparmio energetico e della promozione ed utilizzo delle energie rinnovabili.

L'Associazione potrà, inoltre sempre per il perseguimento dei propri scopi:

- a. sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive;
- b. sottoscrivere accordi con altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e, comunque, non aventi scopo di lucro.

L'Associazione potrà inoltre:

- I. svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- II. svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3 bis – Volontariato

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione e del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- I. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- II. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- III. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal contributo di ammissione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da ulteriori contributi straordinari;
- d) dai proventi derivanti dalle iniziative promosse ed attuate;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale.

Art. 6 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 – Gli Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) persone fisiche;
- b) Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro in numero non superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato è strettamente personale e non è trasferibile nemmeno per successione.

Gli aderenti all'Associazione partecipano all'attività sociale e possono fruire, direttamente od indirettamente, delle agevolazioni e dei servizi offerti dall'Associazione.

Per entrare a far parte dell'associazione, l'aspirante associato deve presentare, unitamente alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità valido (per le persone fisiche);
- b) copia del codice fiscale (per le persone fisiche);
- c) copia del documento attestante codice fiscale o partita iva per i soggetti di cui al punto b (Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro).

L'Ammissione si perfeziona con il pagamento del contributo di ammissione e della quota di associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, delibera sulle richieste di adesione dei nuovi soci. È fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di revocare l'iscrizione qualora verifichi la presenza di cause ostative all'ammissione o la mancanza anche sopravvenuta dei requisiti necessari in capo al nuovo associato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo deve motivare le ragioni e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il parere dell'Assemblea è inappellabile.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio medesimo predisporrà la consultazione entro 15 giorni presso la sede sociale e in presenza del Presidente o di un consigliere del direttivo.

L'Assemblea potrà nominare associati onorari, persone fisiche ai quali l'Associazione desideri conferire una speciale distinzione per servizi resi alla comunità o all'Associazione o che siano distinti nel culturale, sociale, campo ambientale e del risparmio energetico.

Art. 8 – Diritti, doveri e perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se i fini cambiano o per mutata volontà dell'associato.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne darà atto di ricevuta.

Costituiscono cause di esclusione sulle quali è chiamato deliberare il Consiglio Direttivo:

- I. il mancato rispetto delle disposizioni statutarie o delle decisioni assembleari o del Consiglio Direttivo;
- II. la morosità protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni relativamente al pagamento delle quote e contributi obbligatori approvati ai sensi del presente statuto;
- III. il provato atteggiamento, in qualsiasi modo, materiale, economico, del prestigio del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- IV. l'intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva, senza i benefici di legge, per un reato non meramente colposo;
- V. la dichiarazione di fallimento, o l'ammissione od assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri e comunque sempre in numero dispari, che verranno nominati dall'Assemblea degli associati, con le modalità più avanti descritte.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Non possono essere eletti o nominati nel Consiglio Direttivo e, ove già membri del medesimo decadono automaticamente:

- 1) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- 2) i dipendenti dell'Associazione;
- 3) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovino legalmente in mora;
- 4) coloro che minaccino ovvero abbiano liti pendenti con l'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma è previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo idoneo all'indirizzo che gli amministratori dovranno indicare al momento della nomina. La mancanza di prova contraria, entro cinque giorni, dall'avvenuta riunione del Consiglio Direttivo, costituisce evidenza dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto da Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Nell'ambito della attività di gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo:

- I. predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo ed una relazione dell'attività svolta e dei programmi delle attività da svolgere;
- II. elabora e propone i programmi annuali per l'ampliamento della propria attività;
- III. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- IV. laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrono i termini, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- V. determina le quote associative annuali;
- VI. stabilisce le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- VII. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulla esclusione degli associati;
- VIII. assume, gestisce e licenzia collaboratori e dipendenti sottoscrivendo i relativi contratti definendone qualsivoglia modalità;
- IX. propone all'Assemblea modifiche dello statuto.

Art. 10 – Presidente dell'Associazione

IL Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo; per la prima volta dai fondatori nell'atto costitutivo di fondazione dell'Associazione.

In seguito è nominato, ove non vi ha provveduto l'Assemblea in sede di nomina, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 (tre) anni o fino a decadenza del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni e con terzi i, in genere;
- c) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello statuto;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta dalla sua adozione.

Art. 11 – Assemblea degli associati

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, ma almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio e del bilancio previsionale per quello in corso.

Deve essere convocata senza indugio, quando ne faccia domanda motivata e firmata almeno un decimo degli associati e quando ne faccia domanda motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista dell'adunanza, con un avviso pubblicato sul sito dell'Associazione e fatto pervenire ai soci all'indirizzo comunicato al momento dell'adesione e di modifiche intervenute.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultino presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Analogamente deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire tutti gli eventi assembleari.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto;
- agli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina dei soci onorari;
- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
- a tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito:

- alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ad altri oggetti previsti per legge e per statuto.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante rilascio di apposita delega scritta, unicamente da altro associato anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea degli associati in prima convocazione si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati più della metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione si intenderà regolarmente costituita a prescindere dalla maggioranza degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno validamente assunte ove ottengano più del 50% dei voti complessivamente esprimibili dagli associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono:

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati in proprio o per delega;
- in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, le operazioni di designazione e di voto si svolgeranno come segue:

- I. i componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati per la prima volta dai soci fondatori nell'atto costitutivo;
- II. successivamente con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti a maggioranza assoluta degli associati presenti in Assemblea.

La votazione avverrà su richiesta del Presidente.

A12 – Obbligazioni dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 - Revisori

L'Assemblea potrà nominare uno o più Revisori Legali dei Conti, fino ad un massimo di tre, che dovranno:

- a. vigilare sulla gestione amministrativa delle scritture contabili;
- b. accertare la regolare tenuta delle scritture;
- c. esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- d. redigere apposite relazioni ed effettuare verifiche di cassa.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D.Lgs 117/2017).

Art. 15 – Conciliazione

Ogni eventuale controversia insorgente tra gli associati e L'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo o i membri di quest'ultimo, dovrà previamente essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti lo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna.

Art. 16 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.


Giuseppe Minni


Mario Marcoli

Maurizio Venturi

**NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-BO.REGISTRO UFFICIALE.217997.10-10-
2022-I**

Da dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it <dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it>

A tangerini@pec.it <tangerini@pec.it>

Data lunedì 10 ottobre 2022 - 10:51

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 06-10-2022 - 05:46 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.bologna@pce.agenziaentrate.it con oggetto RICHIESTA REGISTRAZIONE ADEGUAMENTO STATUTO APS e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA e protocollato in data 10-10-2022 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 217997.